

N. R.G. 6/2019 Liq. deb.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

Prima Sezione Civile

DECRETO

di apertura della liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

art. 14 quinquies l. n. 3/2012

Il Giudice dott. Massimiliano Segarizzi,

visti gli atti del procedimento sub n. r.g. **6/2019** Liquidazione dei beni del debitore,

vista l'istanza proposta in data 30.08.2019 da Dapoz Rita e l'annessa proposta di piano di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. 3/2012,

sentito il procuratore della ricorrente all'udienza del 25.09.2019,

letti i chiarimenti con integrazione della proposta di piano di liquidazione del patrimonio presentati in data 28.10.2019,

letta la relazione particolareggiata del professionista relativa all'integrazione,

rileva quanto segue.

1. Sui requisiti

Dapoz Rita ha formulato istanza di liquidazione del patrimonio, evidenziando di possedere i requisiti di cui alla L. 3/2012 e di versare in stato di sovraindebitamento.

Le cause della situazione debitoria sarebbero da ricondurre all'apertura della successione in capo al marito Edmund Unterhuber, deceduto in data 18.10.2013.

Nonostante un cospicuo attivo ereditario (fra cui numerosi immobili, quattro beni mobili registrati e denaro), l'eredità ricomprende anche numerose passività.

Con accordo stipulato in data 28.08.2014 la ricorrente ed i figli del de cuius, Gerhard, Ingrid e Karin Unterhuber, riconoscevano l'applicazione della successione legittima alla luce della nullità delle disposizioni di ultima volontà del defunto, con conseguente



devoluzione dell'eredità di Edmund Unterhuber per un terzo alla ricorrente e per due terzi ai figli, per la quota di due noni ciascuno.

I contraenti si obbligavano inoltre a vendere alcuni cespiti ereditari al fine di estinguere i debiti personali del defunto e delle società da lui partecipate e amministrate (doc. 7).

In seguito alla mancata attuazione del suddetto accordo, dovuta in particolare alla opposizione della figlia Ingrid Unterhuber (pag. 8), la ricorrente non sarebbe in grado di far fronte alla propria situazione debitoria.

E stata quindi introdotta una procedura esecutiva immobiliare (R.G. Es. 14/2018) nei confronti di tutti gli eredi e avente ad oggetto 7 lotti (di cui 6 aggiudicati per un ricavato pari ad Euro 451.960,63), oltre a quattro esecuzioni presso terzi già definite.

Pende inoltre altra esecuzione immobiliare nei confronti della Edy Markt Sas di Unterhuber Gerhard & Co. (R.G. Es. 21/2018).

2. La situazione patrimoniale

Su invito del Tribunale parte ricorrente ha precisato la situazione passiva riferita esclusivamente alla ricorrente.

Allo stato la ricorrente risulta proprietaria della quota indivisa di un terzo su tutti i beni ricompresi nell'asse ereditario nella successione di Edmund Unterhunber, nonché proprietaria esclusiva di titoli azionari per un valore complessivo di Euro 7.350,00, oltre che titolare di partecipazioni pari al 21% nella Edy Markt Snc di Unterhuber Edmund & Co. (ora Edy Markt Sas di Unterhuber Gerhard, di cui la ricorrente è accomandante), pari al 15% nella E.R.U. Sas di Unterhuber Edmund (per cui pende procedimento di cancellazione d'ufficio da parte della C.C.I.A.A. di Bolzano), del 66% nella Unterhuber Edy Sas (di cui la ricorrente è accomandante e liquidatrice) nonché di un terzo delle quote nella società di fatto eredi Unterhuber Edmund.

Dalla nota integrativa risulta che il passivo a carico della ricorrente ammonta ad Euro 327.522,16 (al netto delle garanzie fideiussorie per debiti della Edy Markt Sas di Unterhuber Gerhard), a fronte di un cespiti attivi ad Euro 1.880.826,96.

3. La proposta di liquidazione del patrimonio



La proposta di liquidazione formulata da parte ricorrente a seguito della modifica prevede (pag. 7 ss. integrazione d.d. 25.10.2019), al netto della distribuzione ai creditori del ricavato dai beni sino ad ora venduti in sede esecutiva (destinato a soddisfare i creditori ipotecari), quanto segue:

- a) la destinazione ai creditori delle somme depositate sul conto corrente n. 04.308-7 presso la Cassa Raiffeisen Wipptal ed intestato alla “società di fatto Eredi Unterhunber Edmund”, di cui la ricorrente sarebbe titolare per un terzo e quindi di Euro 30.643,25;
- b) la vendita per mezzo di procedura competitiva delle azioni della Cassa di Risparmio S.p.a. di proprietà esclusiva della sig.ra Dapoz, per un controvalore pari ad Euro 3.675,00;
- c) la vendita per mezzo di procedura competitiva dei seguenti beni dell’asse ereditario in forza del meccanismo di cui all’art. 719 c.c. in seno al procedimento di scioglimento della comunione ereditaria pendente dinanzi a questo Tribunale sub R.G. n. 545/2019 (G.I. dott. Tarneller):
 - 1. mobili registrati facenti parte, di cui il valore della quota di un terzo della ricorrente ammonterebbe a circa Euro 15.600,00;
 - 2. collezione di francobolli, il cui valore della quota di un terzo della ricorrente ammonterebbe ad Euro 250,00;
 - 3. collezione di monete, il cui valore della quota di un terzo della ricorrente ammonterebbe ad Euro 166,67;
 - 4. p.f. 628/7 in P.T. 50/II CC Tunes, il cui valore di un terzo della ricorrente ammonterebbe ad Euro 228.153,33
 - 5. c.d. maso Pinter e terreni attigui (P.T. 30/II CC Val di Vizze), il cui valore di 3/18 della ricorrente ammonterebbe ad Euro 76.666,66;
 - 6. p.m. 23 della p.ed. 28/4 in P.T. 212/II CC Brennero, il cui valore di un terzo della ricorrente ammonterebbe pari ad Euro 35.000,00;
 - 7. p.f. 128/1 in P.T. 41/II CC Racines, il cui valore di un terzo della ricorrente ammonterebbe ad Euro 36.720,00.



Dalla liquidazione sopra compendiata parte ricorrente otterrebbe l'importo di Euro 426.874,91 (rispetto ad un passivo indicato in Euro 327.522,16).

Si ricorda che a titolo di spese della procedura determinate dall'OCC il gestore della crisi ha indicato l'importo di Euro 81.667,35 (relazione d.d.28.08.2019).

Espone la ricorrente che in seguito al pagamento dei creditori della Unterhuber Edy Sas in seno alla procedura esecutiva sub R.G. Es. n. 14/2018, gli eredi sono da considerarsi creditori verso la società, e quindi anche la ricorrente per Euro 71.408,58.

A supporto della proposta la ricorrente ha allegato l'adesione dei coeredi Karin e Gerhard Unterhuber al piano di liquidazione (doc. 23), nonché l'offerta di acquisto per il maso Pinter in P.T. 30/II CC Val di Vizze e l'accettazione della medesima da parte della comproprietaria per la quota della metà Ida Volgger (doc. 51).

4. La relazione del gestore della crisi

Il gestore della crisi rileva nella relazione particolareggiata aggiornata che è stata rimossa l'ipotesi della vendita a trattativa privata della P.T. 30/II CC Cal di Vizze e della p.m. 23 della p.ed. 28/4 in p.T. 212/II CC Brennero.

Rileva altresì che in forza del consenso dei coeredi Untrhuber Gerhard e Unterhuber Karin sussisterebbe la maggioranza (7/9) per procedersi alla vendita nel procedimento di divisione ereditaria sub R.G. n. 545/2019 ai sensi dell'art. 719 c.c.

Dall'altro il gestore della crisi ha evidenziato la complessità e l'onerosità della procedura, specie in caso di opposizione della coerede Unterhuber Ingrid, che non ha aderito al piano, con conseguente necessità di intervento del liquidatore nel processo di divisione con autonomo difensore, in qualità di gestore dei beni della signora Dapoz.

Allega quindi dichiarazione della ricorrente con cui essa si impegna ad assumersi tutte le spese legali e processuali da affrontare da parte del liquidatore qualora dovesse sorgere la necessità/opportunità di intervento del nominando liquidatore nel procedimento di divisione ereditaria.

Infine il gestore conferma il giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione presentata dalla ricorrente, nonché attesta la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio.

5. Le valutazioni del Tribunale



Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 14 ter e 9 co. I, L. 3/12, in considerazione della residenza della ricorrente nel Circondario dell'Ufficio.

Da quanto sopra compendiato emerge che la signora Dapoz Rita non è in grado di far fronte ai debiti e versa in stato di insolvenza; conseguentemente la stessa si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), L. 3/12.

La ricorrente non risulta soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della L. 3/12.

Inoltre la ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla data del ricorso, a procedimenti di composizione di crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. 3/2012; né sono emersi atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

Infine non risulta l'incompatibilità con norme inderogabili né una manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, tenuto conto della capienza del patrimonio derivante dalla ricorrente dalla successione del marito, fermo restando che ai sensi dell'art. 14 nonies L. 3/2012 è il liquidatore a dover elaborare un programma di liquidazione tale da assicurare la ragionevole durata della procedura.

Non risultano pertanto motivi ostativi all'apertura della liquidazione del patrimonio della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visto l'art 14 quinquies L. n. 3/12 e succ. mod;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio nei confronti di DAPOZ Rita;

nomina

liquidatore dei beni presenti e ed eventualmente sopravvenienti nei quattro anni successivi alla data del deposito della domanda l'Avv. Bruno Mellarini, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012;

da atto

che i beni oggetto di liquidazione sono tutti i beni attuali della signora DAPOZ Rita nonché i beni sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di



liquidazione, escluse le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei medesimi, compresi quelli sottoposti a procedura esecutiva immobiliare sub R.G.Es. n. 14/2018 pendente innanzi al Tribunale di Bolzano (G.e. dott.ssa Francesca Bortolotti);

dispone

che il liquidatore provveda a compiere tutte le attività di cui agli artt. 14 sexies e ss.;

dispone

che alla data del presente decreto, fino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art 14 nonies, comma 5, L. n 3/12 diverrà esecutivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che sia data pubblicità della domanda e del presente decreto sul sito del Tribunale, nonché mediante loro annotazione nel Registro delle Imprese ed iscrizione nel Libro Fondiario, a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni urgenti:

- alla ricorrente al domicilio eletto presso l'Avv. Elohim Rudolph-Ramirez;
- all'Avv. Bruno Mellarini.

Si comunichi.

Bolzano, 28.11.2019

Il Giudice

dott. Massimiliano Segarizzi

